

VII.

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1863.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario.** — Sunto di petizioni — Giuramento dei Senatori Gravina e Coppola — Relazione sui titoli dei Senatori De Castilia, Manzoni e Pallieri — Giuramento dei medesimi — Congedi — Omaggi — Presentazione di quattro progetti di legge — Resoconto sul ricevimento della deputazione incaricata di presentare a S. M. l'indirizzo del Senato — Risultato della deliberazione presa in seduta privata sull'affare di Sant'Elia — Volazione per la nomina del bibliotecario e di tre commissari alla Cassa dei prestiti e depositi — Risultato della volazione per la nomina del bibliotecario — Discussioni sul progetto di legge per la convalidazione del decreto 11 gennaio 1863 di proroga alla presentazione dei titoli di rendita per il loro cambio — Dichiarazione del Ministro dei lavori pubblici — Lettura di una petizione in ordine al medesimo — Osservazioni al proposito del Senatore Arnulfo — Schiarimenti richiesti dal Senatore Alfieri e forniti dal Senatore Arnulfo — Parole del Senatore Di Pollone — Approvazione del detto progetto di legge e dei tre seguenti: 1. Per l'autorizzazione di spese sul bilancio 1863 per lavori idraulici a fiumi nelle provincie dell'Emilia; — 2. Per l'emissione di una rendita per riscatto dei feudi di Senis e Posada in Sardegna; — 3. Per l'approvazione della convenzione relativa alla transazione di liti colla città di Cagliari.

La seduta è aperta alle ore 9.  
Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici e dell'istruzione Pubblica.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata il quale viene approvato.

**Presidente.** Si darà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI

N. 3285. Cesare Potestà, capitano in ritiro, fa istanza perchè il Senato approvi la legge relativa al condono del biennio per la giubilazione a favore dei militari del cessato esercito borbonico.

N. 3286. La Deputazione provinciale di Potenza (Basilicata), con deliberazione del 27 maggio 1863, domanda che dal Governo venga promossa la costruzione di una ferrovia che partendo da Basento per Potenza e Contursi, vada a congiungersi con altro tronco di strada già in corso.

N. 3287. Nicola Antonio di Agostino Condemi di Gioiosa (Calabria Ulteriore 1<sup>a</sup>), giudice di Gran Corte criminale in riposo, chiede che venga esteso a di lui favore il condono del biennio per la pensione di riposo (*Petizione mancante dell'autenticità della firma.*)

N. 3288. La Deputazione provinciale di Catanzaro (Calabria Ultra 2<sup>a</sup>), ricorre al Senato onde ottenere la pronta esecuzione delle leggi 28 luglio 1861 e 4 febbraio 1862, relative alla ferrovia da Taranto a Reggio.

N. 3289. La Camera di Commercio di Trapani (Sicilia) fa istanza perchè venga promossa la costruzione di una ferrovia da quella città a Palermo (*Petizione mancante dell'autenticità della firma.*)

N. 3290. Alessandro Malvano di Torino ricorre al Senato, onde ottenere che nella legge relativa al cambio dei titoli del Debito pubblico sia provveduto a che i vaglia delle cartelle presentate in tempo utile vengano pagati o cambiati, quand'anche non uniti alle cartelle stesse.

N. 3291. I piloti da grano della città di Genova, domandano che nella legge sull'abolizione delle corporazioni privilegiate, sia introdotta in compenso a loro favore qualche disposizione equitativa.

N. 3292. Ricca Giuseppe arciprete di Taormina (Sicilia) porge reclamo contro i provvedimenti coi quali gli venne ritolta l'amministrazione dei beni della sua parrocchia (*Petizione mancante dell'autenticità della firma.*)

**Presidente.** Essendo presenti due dei Senatori i cui titoli furono già verificati, il Senatore Gravina ed il Senatore Coppola, prego i Senatori Orso Serra e Bel-

llesi di volerli introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(I Senatori Gravina e Coppola introdotti dai signori Senatori Orso Serra e Bellelli prestano giuramento nella consueta formola.)

**Presidente.** Do atto ai signori barone Coppola e Gravina del prestato giuramento, li proclamo Senatori del Regno, ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

Essendo in pronto la relazione sui titoli di tre nuovi Senatori, invito perciò per il primo il Senatore Arrivabene a riferire sui titoli del Senatore De Castilia.

**Senatore Arrivabene, relatore.** Sua Maestà con decreto 24 maggio 1863 si è degnata elevare alla carica di Senatore il signor Gaetano De Castilia.

Sebbene non si trovi negli atti la fede di nascita, egli è notorio che il De Castilia soffrì persecuzione per gli avvenimenti politici del 1821, non vi ha dubbio quindi che egli ha oltrepassata l'età richiesta dall'articolo 33 dello Statuto per essere Senatore.

Le lunghe sofferenze che ebbe a sopportare, che lo fecero un martire della causa italiana, le sue virtù cittadine fanno sì che si debba applicare a lui il disposto della categoria ventesima dell'articolo 33 dello Statuto.

Io quindi a nome del quarto Ufficio ho l'onore di proporre al Senato l'ammissione in qualità di Senatore del signor Gaetano De Castilia.

**Presidente.** Metto ai voti le conclusioni testè lette. Chi le approva voglia sorgere.

(Approvate.)

La parola è al Senatore Alfieri.

**Senatore Alfieri, relatore.** Il conte Tommaso Manzoni è stato nominato Senatore del Regno con Decreto 24 maggio 1863.

Egli con appositi certificati giustificò di avere compiuti 44 anni, e così raggiunta l'età prescritta dall'articolo 33 dello Statuto.

Egli presentò pure il certificato dell'esattore di Camera col quale è dimostrato, che egli paga da più di 10 anni per contribuzione fondiaria l'annua somma di L. 4,211, e perciò il quarto Ufficio mi ha incaricato di proporre l'ammissione a Senatore del Regno del Conte Tommaso Manzoni.

**Presidente.** Metto ai voti le conclusioni dell'Ufficio quarto.

Chi le approva voglia sorgere.

(Approvate.)

La parola è al signor Senatore Spinola.

**Senatore Spinola, relatore.** L'Ufficio terzo mi commetteva l'onorevole incarico di riferire sui titoli del conte Dodato Pallieri, nominato Senatore del Regno con Decreto del 24 maggio prossimo passato.

Dalle carte presentate risulta che ha oltrepassata l'età di 40 anni; che egli ebbe la presidenza per tre volte del già Consiglio divisionale di Cuneo; che riunito il tempo durante il quale egli fu Intendente generale, de-

putato, consigliere della cessata Camera dei Conti, ed ora consigliere di Stato, egli riunisce in sé le condizioni volute da parecchie delle categorie dell'articolo 33 dello Statuto.

A nome quindi del terzo Ufficio io vi propongo la convalidazione della sua nomina.

**Presidente.** Chi approva le conclusioni dell'Ufficio terzo voglia sorgere.

(Approvate.)

I signori Senatori De Castilia, Manzoni e Pallieri essendo presenti nelle sale del Senato prego i signori Senatori Pasolini e Cibrario di volerli introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotti i signori Senatori De Castilia, Manzoni e Pallieri prestano giuramento nella consueta formola.)

Do atto ai signori conte Tommaso Manzoni, De Castilia e conte Pallieri della prestazione del giuramento, li proclamo Senatori del Regno ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore **segretario Bellelli** legge le lettere dei Senatori Torrigiani, Marsili, Sagarriga, Visconti, De Cardenas, Durando Giacomo, Dragonetti, Di Laconi, Strozzi e Carbonieri, colle quali, chi per motivi di salute, chi di famiglia, chi per ragione d'ufficio chiedono un congedo, che loro è dal Senato accordato.

**Presidente.** Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro d'Agricoltura e Commercio di N. 250 copie d'un *saggio statistico sulla navigazione italiana e sul commercio esterno negli anni 1860 e 1861*;

Il sacerdote Giacomo Balestrieri, Direttore del Regio Ginnasio di Mondovì, d'alcune copie di un *Inno da esso dettato in occasione della festa nazionale del 1863*;

L'avvocato G. Todde, professore d'economia politica, de'suoi *Studi sulla pretesa proprietà letteraria*;

Il signor Bartolomeo Bossi, capitano di marina della *Descrizione in lingua spagnuola d'un viaggio da esso fatto nel centro dell'impero del Brasile*;

Il Prefetto di Catanzaro, di N. 10 copie d'una *Deliberazione presa da quella Deputazione provinciale circa i lavori della ferrovia da Taranto a Reggio sul litorale Ionio*;

Il signor Gregorio Carbone, colonnello di artiglieria, di una copia del *Dizionario militare da esso compilato*;

Il Senatore Arrivabene di due copie d'un suo scritto sull'*educazione popolare*;

Il signor Giuseppe Angeloni, di N. 75 copie d'un suo opuscolo sul *Tavoliere di Puglia*;

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica, di N. 200 esemplari dell'*Annuario scolastico del 1863*;

L'avvocato Cesare Cagnardi, giudice di Galliate, di dieci copie d'un suo *Discorso fatto in occasione della festa Nazionale*;

Il professore cav. Lodovico Rosellini d'un suo *elogio del conte cav. Luigi Valdrighi*;

Il cav. Capello Gabriele detto Moncalvo, d'alcune

copie de' suoi *Schiarimenti sull'attuale questione dei falegnami*;

Il signor Giuseppe Cafisi d'un suo scritto sulla *sicurezza pubblica in Sicilia*;

L'Associazione Nazionale Italiana di mutuo soccorso degli scienziati, letterati, ed artisti di Napoli del *Bollettino dell'Associazione medesima*.

La parola è al signor Ministro dei lavori pubblici.

PRESENTAZIONE  
DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE

**Ministro dei Lavori Pubblici.** A nome del Ministro delle finanze ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge.

1. Per l'approvazione del Bilancio passivo per l'esercizio del 1863.

2. Per modificazione alla tariffa dei prezzi di privativa del sale.

Prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza quest'ultimo progetto di legge.

Ho eziandio l'onore di presentare per mio proprio conto i seguenti progetti di legge; il primo relativo alla costruzione di un porto nella rada di Bossa; l'altro relativo all'ampliamento dell'area e dei binari dello scalo per le merci nella stazione della ferrovia dello Stato in Torino.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi quattro progetti di legge, due in nome del suo collega il Ministro delle finanze, e due in nome proprio. Avendo domandato l'urgenza per il progetto di legge portante modificazione alla tariffa sui prezzi di privativa del sale, interrogo il Senato se vuole accordare la chiesta urgenza.

Chi l'accorda voglia sorgere.

(Approvata).

Questi progetti saranno stampati e distribuiti.

Signori Senatori.

Sabato 6 del corrente la Deputazione del Senato ha avuto l'onore di presentare a S. M. in udienza solenne l'indirizzo votato dal Senato in risposta al discorso della Corona.

S. M. ha accolto la Deputazione colla consueta sua benignità ed ha esternato la particolare sua soddisfazione per il modo col quale il Senato compie l'alto mandato che gli è commesso, e la sua piena fiducia nel leale concorso di questo ramo del Parlamento in tutto che possa riuscire al bene della patria, all'indipendenza ed alla gloria d'Italia.

Il Senato facendo seguito alla risoluzione adottata nella seduta pubblica del 18 prossimo passato maggio, continuò la discussione relativa al signor Senatore principe di S. Elia in più sedute private ed in quella del 10 del corrente mese prese la seguente risoluzione:

Il Senato, preso atto della formale desistenza del

« l'autorità giudiziaria ordinaria da qualsiasi atto che  
« possa riflettere il signor Senatore di S. Elia, come  
« risulta dalle carte presentate dal signor Ministro guar-  
« dasigilli, e considerato per altra parte essere risultato  
« evidente che non vi sarebbe stato nè vi sarebbe  
« luogo a procedere contro il Senatore di S. Elia, de-  
« libera non essere il caso d'alcun provvedimento nella  
« sfera della sua giurisdizione. »

L'ordine del giorno porta per primo la nomina del Bibliotecario, e in seguito un'altra elezione di cui darò contezza.

Il Senato nella seduta 19 febbraio ultimo scorso procedeva, giusta il disposto dell'articolo 23 della legge 30 giugno 1857, alla elezione che si rinnova in ogni anno di tre Senatori i quali debbono far parte della Commissione di sorveglianza alla Cassa dei depositi e prestiti, e venivano riconfermati in ufficio i Senatori Cotta, San Vitale e Colla.

Successivamente nello scorso maggio essendo stata pubblicata la nuova legge sulle Casse dei depositi e prestiti, sebbene in essa all'articolo 6 dove è parola della Commissione di sorveglianza, nulla siasi innovato riguardo ai membri del Parlamento che devono farne parte, ed alla durata in ufficio della Commissione, tuttavia il Ministro delle finanze fa istanza perchè in vista delle modificazioni apportate alla legge anteriore si addivenga dal Senato ad una nuova nomina, come a di lui sollecitazione ha già fatto la Camera dei Deputati.

Io invito conseguentemente il Senato a procedere ad una nuova elezione mediante apposite schede contenenti l'una i tre nomi dei Senatori che intendo nominare Commissarii alla Cassa del prestiti-depositi e l'altra il nome del Bibliotecario.

Quanto a questo, pongo il Senato in avvertenza che coloro che nella precedente votazione avevano raccolto maggior numero di voti, si erano:

L'avv. Franceschi che ne ebbe	85
Il cav. Ripa di Meana . . . .	19
Il professore Adriani . . . .	13
L'abate Boglino . . . . .	10

Gli altri voti andarono dispersi. Si farà ora l'appello nominale.

(Il Senatore segretario Bellelli fa l'appello nominale.)

Procedo ora all'estrazione a sorte dei nomi di tre scrutatori per lo spoglio delle schede per la nomina del bibliotecario.

(Vengono estratti i nomi dei signori Senatori Di Bovino, Pallavicino-Mossi e Di Vesme.)

Prego i signori scrutatori di procedere subito allo spoglio di queste schede per la nomina del bibliotecario.

Procedo alla estrazione del nome degli altri tre scrutatori per lo spoglio delle schede dei membri della

Commissione di sorveglianza per la Cassa dei depositi e prestiti.

(Sono estratti i nomi dei signori Senatori Salvatico, Chiesi e Luizi.)

Siccome questo squittino porterebbe troppo ritardo, trattandosi dello spoglio di una scheda contenente tre nomi, io consegnerò le schede al signor Senatore Salvatico, ed il risultato dello spoglio si potrà fare conoscere in una prossima seduta.

Erano portate all'ordine del giorno d'oggi le interpellanze che intendeva muovere il signor Senatore Di Revel all'onorevole signor Ministro delle finanze, Presidente del Consiglio; ma questi mi ha scritto che di presente gli è impossibile di lasciare la Camera dei Deputati, dove è impegnata una discussione a cui egli deve prender parte, e quindi di pregare il Senato che voglia favorire di rimandare ad altra seduta le interpellanze che erano state messe all'ordine del giorno d'oggi.

Io non posso credere che in ciò vi sia difficoltà, e quindi, se non vi sono osservazioni in contrario, intenderò che le interpellanze siano portate all'ordine del giorno d'una delle prossime tornate.

Attenderemo ora alcuni momenti che ritornino tanto gli scrutatori i quali procedono allo spoglio delle schede per la nomina del bibliotecario, quanto i Senatori componenti la Commissione di finanze, che siedono attualmente nella Commissione di finanze.

L'adunanza quindi è sospesa, e prego intanto i signori Senatori a rimanere nell'aula, perchè vi sono all'ordine del giorno quattro progetti di legge e credo che noi siamo appena in numero legale.

(L'adunanza è sospesa.)

(Dopo alcuni minuti rientrano gli scrutatori per lo spoglio delle schede per la nomina del bibliotecario.)

**Presidente.** Porto a cognizione del Senato il risultato della votazione per la nomina del bibliotecario.

Votanti 102; maggioranza assoluta 52.

L'avv. Franceschi ha raccolto voti 61

Il cav. Meana . . . . . 31

Il sig. Adriani . . . . . 6

Il sig. Boglino . . . . . 3

Il sig. Bodino . . . . . 1

Il signor Franceschi avendo riunito la maggioranza assoluta, a termini del regolamento, è nominato Bibliotecario del Senato con lo stipendio, come ho già indicato in altra seduta, di lire 2500.

Tra i progetti di legge stati presentati oggi dal signor Ministro dei lavori pubblici vi è quello relativo al porto di Bossa, il quale era già in stato di elaborazione molto avanzata verso il termine della scorsa Sessione, e anzi demandato all'Ufficio Centrale composto dei signori Senatori Moris, Siotto Pintor, Pastore, Ceppi e Di Pollone; il signor Senatore Ceppi ne era stato nominato relatore; proponerei quindi al Senato che si devolvesse allo stesso Ufficio Centrale l'esame del medesimo.

Se non v'è osservazione in contrario, terrò il Senato

per assente, e s'intenderà lo stesso Ufficio incaricato dell'ulteriore esame del progetto medesimo.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA CONVALIDAZIONE DEL DECRETO 11 GENNAIO 1863 DI PROROGA ALLA PRESENTAZIONE DEI TITOLI DI RENDITA.**

(V. *Atti del Senato N. 6*.)

**Presidente.** L'ordine del giorno porta per primo il progetto di legge relativo alla convalidazione del decreto 11 gennaio 1863 di proroga alla presentazione dei titoli di rendita per il loro cambio.

L'Ufficio Centrale, come avranno osservato i signori Senatori, ha proposto un cambiamento al progetto ministeriale ed ha portato a due articoli l'articolo unico in cui era compreso il progetto ministeriale.

Il Ministro delle finanze come si enuncia nella stessa relazione, avendo avuto comunicazione degli intendimenti dell'Ufficio Centrale, ne riconobbe il merito e la opportunità e vi aderì pienamente.

Domando al signor Ministro dei lavori pubblici se intende rappresentare il Ministro delle finanze.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Posso rappresentare il mio collega il Ministro delle finanze, tanto più che egli ha creduto con l'Ufficio Centrale opportune le modificazioni recate al progetto di legge.

**Presidente.** Do lettura dei due articoli del progetto di legge.

**Art. 1.**

« È convalidato il Reale Decreto 11 gennaio 1863, col quale i possessori di titoli di rendita non cambiati in titoli di rendita italiana a tutto il 31 dicembre 1862, furono abilitati a presentarli sino a tutto il 10 febbraio del corrente anno. »

**Art. 2.**

« Un nuovo termine a tutto il mese di settembre prossimo venturo è concesso al suddetto fine. »

« Questo termine è perentorio, ed esso trascorso, le rate semestrali scadute sui titoli di rendita non stati presentati, saranno colpite dalla decadenza dichiarata dall'art. 13 della legge 4 agosto 1861 (art. 74.) »

La discussione generale è aperta.

**Senatore Arnulfo.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arnulfo.** In mancanza del signor Relatore, che per motivi urgenti ha dovuto assentarsi da Torino, l'Ufficio Centrale mi ha ora ora incaricato di disimpegnare le incombenze, debbo quindi dare contezza al Senato di una petizione che fu testè annunciata nel punto delle petizioni, e testè comunicata all'Ufficio Centrale, il cui tenore mi permetterà di leggere:

« Alessandro Malvano domiciliato in Torino, ha l'onore di rappresentare che nel corso del 1860 acquistava sulla piazza di Torino le cedole (vaglia o cou-

pons) di sette *Cartelle* del Debito Pubblico dello Stato di S. M. il Re di Sardegna scadenti alli 31 dicembre 1862, 30 giugno e 31 dicembre 1863, e 30 giugno 1864.

« In esecuzione della legge di unificazione dei Debiti pubblici italiani, 4 agosto 1861, Malvano presentava quei suoi titoli onde vederli cambiati.

« Gli si oppose che non si ammettevano al cambio le cedole (vaglia o coupons) senza la esibizione contemporanea delle relative *Cartelle*.

« Richiese allora gli si pagassero, ma l'Amministrazione vi si oppose.

« Parendo che questo doppio rifiuto fosse contrario alle leggi del Debito pubblico, si rivolse in via contenziosa al Consiglio di Stato, il quale con sentenza 18 maggio 1863 pronunciò l'assolutoria dell'Amministrazione dalle attuali dimande di lui.

« Appare dai motivi di quella sentenza, come altrimenti potesse essere provveduto dal Potere legislativo nel convertire in legge la proposta contenuta in Regio Decreto delli 11 gennaio 1863.

« Siccome questa conversione debbe essere sottoposta alle deliberazioni del Senato, il Malvano si rivolge ad esso colla presente petizione.

« Come si era dimostrato al Consiglio di Stato la legge non si opponeva alla dimanda del Malvano con un testo diretto.

« In ogni modo, se il caso vi si trova colpito, non vi venne contemplato espressamente.

« Però è certo che ove contemplato, e discusso appositamente (al che vi chiama la proposta del Governo del Re) la giustizia e la fede pubblica non permetterebbero di risolverlo diversamente.

« Sta bene, che, per unificare i debiti delle varie provincie, siasi dovuto ricorrere ad una sanzione odiosa di decadenza; ma ricusare a colui che si presenti coi suoi titoli e la mutazione e il pagamento è troppo enorme.

« Enorme non solo, ma sarebbe una vera *confiscazione* violenta, poichè lo Stato si procurerebbe una liberazione di un debito riconosciuto.

« Il Governo del Re non solo autorizzò, ma promosse nel suo interesse, la commerciabilità di questi *Vaglia* staccati, eseguendone il pagamento a Londra ed a Parigi.

« Vero, che tale facoltà potrebbe essere tolta, ma ciò non toglie, che, intanto, in commercio sia invalso l'uso, e che, almeno le Casse del Debito Pubblico Nazion. le debbano soddisfarvi.

« Il sottoscritto pertanto prega il Senato, acciò voglia non solo non approvare l'articolo del detto Regio decreto, ma, in contrario, provvedere affinchè le *Cedole* (*Vaglia* o *Coupons*) delle *Cartelle* presentate in tempo utile, siano o cambiate, o pagate quand'anche non unite alle *Cartelle* da cui siano stati staccati. »

Questo è il tenore del ricorso che fu presentato, sul quale l'Ufficio Centrale deliberando non crede di dover proporre al Senato modificazione al progetto del Ministero

oltre quella che è consegnata nella relazione dell'Ufficio medesimo.

L'Ufficio fu di parere che sia da prorogarsi il termine entro il quale si possa ancora profittare del disposto della legge del 4 agosto 1861 la quale ordina il cambio dei titoli, ed entrò in questo divisamento non ostante che due termini siano trascorsi, cioè il primo, concesso colla legge 4 agosto, ed il secondo, accordato col Decreto dell'8 gennaio testè scorso, ambedue ora scaduti da molti mesi, e ciò per motivi di somma equità che furono dal Ministero apprezzati accogliendo la preposta.

Infatti riconobbe l'Ufficio Centrale che avendo il legislatore prescritto il cambiamento dei titoli richiesti dall'interesse generale dello Stato, non in quello individuale dei creditori, fosse giusto, fosse equo di usare loro i massimi riguardi, affinchè un termine troppo limitato non venisse a pregiudicarli gravemente.

Ma è pur forza volere che dopo due termini trascorsi e dopo un terzo termine che si propone di accordare, sieno i titoli alla fin fine cambiati.

La legge primitiva del 4 agosto 1861, nello scopo di ottenere che questo cambio di titoli avesse luogo, adottò la clausola penale, contenuta nell'art. 13 della legge stessa così concepita:

« Decorso l'anno stabilito nell'art. 9 per la presentazione dei vecchi titoli, non saranno più dovute le rate semestrali scadute sopra i medesimi. »

Questa clausola penale non fu collocata nella legge senza gravi motivi; essa doveva aver vigore sempre che i possessori dei titoli non si uniformassero al disposto della legge medesima, cioè non presentassero i titoli vecchi per averne in cambio dei nuovi.

Quindi cessò ogni dritto alla riscossione degli interessi semprechè i titoli non siano stati presentati nel termine. Dopo la scadenza, tali titoli conservarono il loro valore intrinseco, se così fosse, esprimerini, ma non hanno più corso legale.

L'argomento addotto dal petente che i *coupons* o *vaglia* fossero negoziabili non è tale da indurre l'Ufficio a proporre una speciale disposizione nel senso che desidera il petente, il quale vorrebbe che dall'Amministrazione del Debito pubblico si pagassero i *coupons* dei quali è possessore, abbenchè i titoli cui erano in un tempo annessi non si presentino da coloro che li ritengono; vorrebbe che per i *coupons* dei semestri di rendita non ancora maturati, si dessero altri *coupons* indipendenti, separati dai titoli, sebbene questi non siano da chi ne è proprietario presentati all'Amministrazione.

Non è giusta la prima domanda, poichè essendo stato principale scopo della legge che i titoli si presentino per il cambio, non può il Governo aver riguardo ai *coupons* antichi che siano staccati da antichi titoli. Per la stessa ragione che il possessore di antichi titoli se non li presentasse, perderebbe il diritto d'esigere i semestri d'interessi sebbene presentasse i *coupons*, tale perdita deve ricadere sopra chi li ha acquistati, salvo a rivolgersi ai venditori al fine che sopportino le conse-

guenze della non fatta produzione dei titoli. Il cessionario non può avere maggior diritto del cedente verso lo Stato.

L'Ufficio non può ammettere la seconda domanda del petente, poichè sarebbe sconvolgere il disposto della legge 4 agosto ed il sistema d'amministrazione del Debito pubblico ove si determinasse oggi che i *coupons* siano cambiabili separatamente dai titoli.

Se il petente fece dei contratti che hanno tratto all'avvenire acquistando *coupons* che mutarono semestralmente fino a giugno 1861, li medesimi sono necessariamente colpiti dalla legge che intervenne il 4 agosto 1861, la quale deve applicarsi ai possessori di *coupons* chiunque essi siano, perchè nulla vietava al legislatore di disporre per l'avvenire come fece.

L'Ufficio, mentre ha creduto utile, conveniente, equitativo di proporre che s'accordi un nuovo termine, non crede nè di avere il mandato, nè di poter utilmente proporre disposizioni le quali vengano a sconvolgere compiutamente o il sistema di amministrazione del Debito Pubblico o le speciali disposizioni contenute nella legge del 4 agosto 1861.

Per queste considerazioni l'Ufficio Centrale, per organo mio, prega il Senato di voler ammettere lo schema di legge che è formulato nei termini che risultano dalla relazione.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Desidererei avere dall'Ufficio, e da chi fa le veci di relatore una spiegazione per rendermi conto di ciò che può avvenire in seguito al caso che egli ha accennato colla petizione testè letta.

Mi pare che risultò da questa e dalla relazione fatta dall'onorevole Senatore Arnulfo che i vaglia sono stati staccati dall'originale. Questo titolo, suppongo, sarà stato presentato all'Ufficio destinato a raccogliarlo per operare il cambio, ma se è stato presentato senza i relativi vaglia, il titolo che gli sarà dato in cambio porterà pure questi vaglia che erano staccati?

Voci. No. No.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Senatore Alfieri. Perchè se si restituissero a chi non presenta il titolo munito dei vaglia equivalenti i vaglia distaccati, pare che si commetterebbe un'ingiustizia, essendo presumibile che i vaglia non siano in possesso di chi presenta la cedola.

Perciò desidererei sapere come si opererà lo scambio riguardo ai vaglia che devono rappresentare i titoli stati staccati.

Presidente. Ha la parola il Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. L'Alessandro Malvano ha presentato degli antichi *coupons*, i quali erano separati dai titoli e senza i titoli medesimi. Questi *coupons* sono di due specie: gli uni sono scaduti cioè erano pagabili li 31 dicembre 1862. Gli altri scendono il 30 giugno ed il 31 dicembre 1863 e li 30 giugno 1864. In una parola ha fatto acquisto di rate semestrali d'interessi non

maturato ed ha fatto la domanda di pagamento delle scadute e del cambio per le scadende; disse altresì: o pagatemi oppure datemi degli altri *coupons* nuovi in cambio. L'Amministrazione del Debito Pubblico rispose: io non vi pago quelli che sono scaduti perchè non sono presentati i titoli relativi al cambio. Vuole la legge che si cambino i titoli sotto pena della perdita degli interessi: quindi non pago i *coupons* salvo contemporaneamente all'esibizione dei titoli: quanto poi ai *coupons* dei semestri futuri cioè ancora a scadere, non è sistema dell'Amministrazione del Debito Pubblico, non è ammesso dalla legge di dare *coupons* in cambio di *coupons* o si abbia riguardo al disposto della legge organica del 1819, od alla legge del 4 agosto 1861 che prescrive il cambio dei titoli.

Con che è evidente che il signor Malvano potrà bensì rivolgersi a coloro che gli hanno ceduti i *coupons* per ottenere che esibiscano per il cambio i titoli dai quali furono staccati: ma che esso non può avere ragione maggiore di quella che avrebbero li stessi titolari qualora avessero i *coupons* e non presentassero i titoli. Sarà un'azione privata fra cedente e cessionario di cui potrà usarsi, ma per rapporto all'amministrazione del Debito pubblico questa non può pagare i *coupons* antichi salvo coll'esibizione dei titoli antichi.

Altra cosa era prima che intervenisse la legge 4 agosto del 1861. Evidentemente allora i *coupons* erano pagati indipendentemente dal titolo, ma essendosi voluta dal legislatore per motivi di generale interesse la sostituzione agli antichi di nuovi titoli; non si trovò dal legislatore altro mezzo a conseguire il suo intento, salvo limitando ad un'epoca determinata l'efficacia dei titoli antichi dei quali impedì anzi la contrattazione coll'articolo 14 della legge del 1861, mettendo un ostacolo all'esazione degli interessi senza la esibizione dei titoli e comminando la perdita in caso di ritardo a presentare i titoli per il cambio. Altrimenti tali titoli avrebbero potuto rimanere per lunghissimo tempo nelle mani dei possessori senza cambiarsi lasciando così l'operazione, che si voleva sollecitamente compiuta, incompiuta.

Non è da dissimularsi che la clausola penale contenuta nella legge del 1861 ed il limitare il corso dei titoli vecchi ad un'epoca determinata può, fino ad un certo punto, recare qualche lesione agli interessi dei possessori degli antichi titoli; ma il Senato ricorderà che la legge del 4 agosto 1861 ha prodotto degli altri effetti più gravi, e direi, ben più lesivi di diritti acquistati. Essa nell'unificare il debito, abrogò delle clausole favorevoli a certe classi di creditori, a certi titoli annessi, quali sono, a cagion d'esempio, per i titoli d'alcuni degli Stati preesistenti, la sdebitazione obbligatoria, l'esenzione dalle imposte di qualsiasi natura. Ma l'interesse generale dello Stato suggerì di derogare a tali diritti acquistati, diritti, che erano inerenti a titoli che ognuno possedeva ed aveva con tali clausole o forse a causa unicamente di tali clausole acquistati.

Nel caso di cui si tratta, volendo riuciare nello scopo

di fare cambiare i titoli, per motivi pure di generale interesse, ha necessariamente dovuto prescrivere la pena di cui nell'art. 13 da me letto, e per legittima conseguenza volendo il Parlamento il cambio dei titoli antichi, ha dovuto impedire il pagamento dei coupons per gli interessi senza l'esibizione dei titoli, dichiarando questi inefficaci fin seguito il cambio.

Ora se i titoli che verranno presentati nel termine proposto dall'Ufficio Centrale e che il Senato accordasse, non avranno i coupons annessi, evidentemente l'Amministrazione del Debito pubblico darà in cambio nuovi titoli ma con coupons corrispondenti unicamente a quelli che saranno annessi. Se si presenteranno i buoni antichi staccati, si pagheranno purchè i titoli siano presentati all'Amministrazione, ma trascorso il settembre prossimo (se per settembre sarà stabilito dal Senato) se non saranno presentati i titoli, i coupons relativi non saranno pagati nè altrimenti sostituiti, e gli interessi saranno perduti. Questa sarà l'inevitabile conseguenza della legge.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Ho domandato la parola solo per fornire al Senato uno schiarimento su questa materia.

Io non credo che il Debito pubblico sia in diritto di esigere la presentazione del titolo; la difficoltà sta in ciò, che i così detti coupons, o vaglia, sono ora presentati come staccati dalle antiche cedole al portatore, le quali non sono più ammissibili; e non essendo ammissibili le cedole, non è in conseguenza ammissibile l'accessorio che è il vaglia.

Che cosa dice l'Amministrazione del Debito pubblico? dice: ammetto il titolo al quale sarà unito il vaglia che la legge riconosce; staccate quel vaglia, presentate il vaglia che dirò legale, e sarete pagato; ma finchè mi presentate un titolo che è caduto, io non posso pagare, io non posso cambiare quel vaglia senza che abbia la madre, il titolo, la cedola, come la chiamavano anticamente, per sostituirvene una nuova, secondo il prescritto della legge.

Io credo perciò che l'Amministrazione abbia bene e regolarmente operato, e che il signor Malvano sia fuori di ragione.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, chiedo al Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(È chiusa la discussione generale.)

Passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È convalidato il Reale Decreto 11 gennaio 1863, col quale i possessori di titoli di rendita non cambiati in titoli di rendita italiana a tutto il 31 dicembre 1862, furono abilitati a presentarli sino a tutto il 10 febbraio del corrente anno. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Un nuovo termine a tutto il mese di settembre prossimo venturo è concesso al suddetto fine. »

« Questo termine è perentorio, ed esso trascorso, le rate semestrali scadute sui titoli di rendita non stati presentati, saranno colpite dalla decadenza dichiarata dall'art. 13 della legge 4 agosto 1861 (art. 74.) »

Evidentemente in quest'articolo debb'essere corso un errore di stampa.

È citato l'articolo 74: ed allora come si combina coll'articolo 13?

Ci debb'essere una incoerenza.

Senatore Di Revel. Deve essere l'articolo 14.

Senatore Arnulfo. Domando scusa: deve citarsi l'articolo 13 come si stampò.

Presidente. Ma cosa vuol dire l'articolo 74 posto fra parentesi?

Senatore Arnulfo. Credo che è cosa perfettamente inutile od è un errore di stampa, perchè la vera citazione è l'articolo 13 della legge 4 agosto 1861, quello che ho letto, il quale contiene veramente la pena della perdita degli interessi.

Senatore Lauzi. Probabilmente si volle citare il numero 174, che è quello che porta la legge. È un errore di stampa.

Presidente. Se non c'è osservazione s'intende che sarà scritto il numero 174 invece dell'articolo 74.

Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

Art. 2.

« Un nuovo termine a tutto il mese di settembre prossimo venturo è concesso al suddetto fine. »

« Questo termine è perentorio, ed esso trascorso, le rate semestrali scadute sui titoli di rendita non stati presentati, saranno colpite dalla decadenza dichiarata dall'art. 13 della legge 4 agosto 1861 (N. 174.) »

Se non si domanda la parola lo metto ai voti.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE

DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

(V. Atti del Senato N. 26, 12 e 13.)

Presidente. Se non sorgono osservazioni in contrario, si passerà ad un altro progetto di legge e si faranno due squittinii con una sola chiamata.

La seconda legge portata all'ordine del giorno è quella relativa all'autorizzazione di spese sul Bilancio 1863 per lavori idraulici a fiumi nelle province dell'Emilia. Esso porta il numero 26.

Leggo il progetto di legge (V. infra.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata sul Bilancio dei Lavori Pubblici pel 1863 la spesa straordinaria di L. 1,574,000 per l'esecuzione degli urgenti lavori idraulici enumerati nel quadro che segue, a riparazione di guasti causati dalle piene straordinarie di fiumi e torrenti nelle provincie dell'Emilia avvenute nel mese di novembre 1862. »

Non leggerò il quadro annesso se non se ne fa domanda.

(Vedi il quadro delle opere da eseguirsi negli Atti del Senato, N. 26.)

Nessuno chiedendo la parola e nessuno facendo istanza per la lettura del quadro cui si riferisce l'art. 1, metto ai voti questo articolo colla referenza al quadro ivi indicato.

Chi approva l'art. 1 unitamente al quadro cui si riferisce sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

« Le quote di concorso nella spesa suddetta, alle quali sono chiamati i territorii interessati nelle provincie di Bologna, Ferrara e Ravenna, saranno regolate secondo le consuetudini e le leggi locali, e le somme corrispondenti saranno versate nelle casse del Tesoro per entrare nell'attivo straordinario. »

Se non si domanda la parola metto ai voti l'art. 2.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Preveggo il Senato che dopo questa votazione vi sarà ancora discussione sopra due altri progetti di legge che sono all'ordine del giorno.

Relativamente alla relazione sul progetto di legge per l'arresto personale, quantunque la medesima sia in pronto, non si è però avuto il tempo di farla stampare; sarà stampata dentro domani; perciò converrà rimandarne la discussione ad una seduta posteriore.

(Il Senatore segretario Arnulfo procede all'appello nominale.)

Risultato dei due squittini segreti:

Sul progetto di legge per la convalidazione del decreto 11 gennaio 1863 di proroga alla presentazione dei titoli di rendita pel loro cambio:

Votanti . . . . .	101
Favorevoli . . . . .	100
Contrari . . . . .	1

Il Senato approva.

Sul progetto di legge per l'autorizzazione di spese sul Bilancio 1863 per lavori idraulici a fiumi nelle provincie dell'Emilia:

Votanti . . . . .	101
Favorevoli . . . . .	91
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Prego ora i signori Senatori di riprendere i loro posti per passare alla discussione dei due progetti che sono ancora portati all'ordine del giorno.

Leggo quello segnato col N. 12 relativo alla emissione di una rendita pel riscatto de' feudi di Senis e Posada in Sardegna (Vedi infra.)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata l'emissione di una rendita di lire 8,000 su quella di L. 576,000 creata coi regi editti 21 agosto 1838 e 27 maggio 1843, per soddisfare in parte al corrispettivo convenuto colla transazione del 25 maggio 1860 per la cessione alle finanze dei feudi di Senis e Posada in Sardegna. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Per l'assegnazione dei fondi necessari al servizio della rendita suddetta e per il corrispondente fondo di estinzione, non che per il rilascio degli occorrenti certificati, sarà provveduto per Decreto Reale, in cui verranno designati i nomi dei titolari colla quota della rendita a ciascuno spettante. »

(Approvato.)

Se il Senato lo crede, si passerà alla discussione dell'ultimo progetto per l'approvazione della convenzione di transazione di liti colla città di Cagliari, portante il N. 13, e così si faranno due squittinii con una sola chiamata.

Leggo l'articolo unico (Vedi infra.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rileggo l'articolo.

Articolo unico.

« È approvata l'unita convenzione 14 febbraio 1863 fra le Regie Finanze ed il Municipio della città di Cagliari nella parte che concerne la cessione a quest'ultima del Cbiuso detto di Santu Perdu in Comune di Assemmini come altro dei corrispettivi accordati dalle finanze per la transazione di liti conclusa colla convenzione stessa. »

Trattandosi di un progetto di legge di un articolo solo, non si fa luogo, a termini del regolamento, a votazione per alzata e seduta, e si passa allo squittinio segreto.

Prima per altro di procedere all'appello nominale per gli squittinii, propongo al Senato il seguente ordine del giorno per la seduta di venerdì 19 corrente:

Al tocco riunione negli Uffici per l'esame di due dei progetti di legge presentati oggi.

Alle due sedute pubblica:

1. Per l'interpellanza del Senatore Di Revel al Ministro delle finanze;
2. Discussione dei seguenti progetti di legge:



1. Estensione a tutto il Regno della legge sulle privative industriali;

2. Riscatto del pedaggio al ponte sulla Magra presso Sarzana;

3. Conferimento ai prefetti di alcune attribuzioni già spettanti al Ministro d'agricoltura e commercio.

Avveſto il Senato che oltre a queſti tre progetti di legge di cui la relazione sarà distribuita o queſta ſera o domani mattina, rimangono in corso di ſtampa le relazioni ſui ſeguenti progetti di legge i quali perciò potranno venire ſucceſſivamente in diſcuſſione :

1. Arresto personale in materia civile e commerciale;

2. Convalidazione del Regio Decreto di proroga all'attuazione della legge ſui peſi e ſulle miſure nelle provincie meridionali;

3. Approvazione del Bilancio delle ſpeſe dello Stato per l'eſercizio 1863.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Ripeterò l'oſſervazione che ho già avuto l'onore di fare altra volta.

Vi è il progetto di legge ſulle corporazioni dei facchini che è molto importante e che eccita una certa ansietà nel paeſe; tuttavia mi conſta che l'Ufficio Centrale a cui ſi è demaſtato l'eſame del medeſimo non ſi è mai riunito.

Presidente. Prego i membri dell'Ufficio Centrale incaricato dell'eſame di queſto progetto di legge di volerſi riunire; come pure prego tutti i Colleghi i quali fanno parte di Uffici Centrali di far opera ſollecita alla ſpedizione degli affari.

Si paſſa agli ſquittini ſegreti.

(Il Senatore Segretario Bellelli fa l'appello nominale.)

Riſultato degli ſquittini.

Sul progetto di legge per l'eſiſſione di una rendita per riſcatto dei feudi di Senis e Poſada in Sardegna.

Numero dei votanti . . . 86

Favorevoli . . . 85

Contrari . . . 1

Il Senato approva.

Sul progetto di legge per l'approvazione della convenzione relativa alla tranſazione di liti colla città di Cagliari.

Numero dei votanti . . . 86

Favorevoli . . . 85

Contrari . . . 1

Il Senato approva.

La ſeduta è ſciolta (ore 5 1/4).